

## **Documentazione da esibire in cantiere**

Nei cantieri in cui vengono utilizzati i ponteggi e le opere provvisorie deve essere conservata ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, la seguente documentazione:

- copia del libretto di autorizzazione ministeriale;
- copia aggiornata del disegno esecutivo del ponteggio.
- copia del progetto firmato da un ingegnere o architetto.
- copia del piano di montaggio, uso e smontaggio.

Inoltre al termine del montaggio del ponteggio si consiglia di esporre, in modo chiaramente visibile, un cartello riportante almeno il tipo di ponteggio (da manutenzione o da costruzione), il numero complessivo degli impalcati, il numero degli impalcati su cui è consentita l'attività lavorativa e i carichi ammissibili.

## **Personale adibito al montaggio e smontaggio**

Il datore di lavoro deve assicurare che i ponteggi siano montati, smontati o modificati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

## **Verifiche iniziali**

La sicurezza strutturale di un ponteggio metallico dipende da numerosi parametri quali la frequenza di utilizzo, il numero di montaggi e smontaggi, il corretto stoccaggio dei componenti, l'ambiente di lavoro, l'utilizzo conforme all'autorizzazione ministeriale e alle istruzioni del fornitore, lo stato di conservazione degli elementi costituenti il ponteggio stesso. In relazione a quanto sopra, non essendo possibile stabilire una durata limite della vita del ponteggio, il decreto legislativo n. 81/2008 definisce i controlli minimi necessari che l'utilizzatore deve eseguire prima del montaggio e durante l'uso del ponteggio, focalizzando gli elementi principali in cui eventuali anomalie riscontrate potrebbero influire sulla stabilità complessiva del sistema e compromettere la sicurezza dei lavoratori.

## **Cos'è il PiMUS**

Il PiMUS è un documento operativo, contenente una serie di indicazioni per gli addetti e i preposti all'utilizzo del ponteggio, affinché sia tutelata la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori.

**Il PiMUS è obbligatorio per tutti i cantieri ogni qual volta si preveda l'uso di un ponteggio per l'esecuzione dei lavori.**

Il PiMUS dunque deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio, all'uso e allo smontaggio dei ponteggi, al fine di garantire:

- la sicurezza dei lavoratori che operano nel cantiere e utilizzano il ponteggio
- la sicurezza degli altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di ristrutturazione

## Chi può redigere il PiMus

Il Testo Unico per la Sicurezza (dlgs 81/2008) prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di redigere il PiMUS.

In particolare, l'articolo 136 (Montaggio e smontaggio) prevede che nei lavori in quota, il datore di lavoro deve provvedere a redigere a tramite una persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).

Il PiMUS deve essere elaborato in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Il piano può assumere la forma di un **piano di applicazione generalizzata** integrato da **istruzioni e progetti particolareggiati** per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.

Il PiMUS è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

## Chi deve firmare il PiMUS

La norma non chiarisce quali siano i requisiti che deve possedere la persona che deve firmare il PiMUS, ma si limita a definirlo "persona competente".

L'art. 136 del dlgs 81/2008 prevede che

nei lavori in quota, il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di **persona competente** un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista.

Non sono previsti particolari requisiti per chi firma il PiMUS.

Tuttavia, si ritiene che per persona competente si possa intendere:

- il datore di lavoro che ha già maturato esperienze
- il tecnico abilitato alla progettazione del ponteggio
- il preposto con sufficiente esperienza
- l'RSPP (Responsabile del servizio prevenzione e protezione) che deve effettuare la valutazione dei rischi e scegliere le attrezzature idonee e le procedure per il loro uso

## Quando è obbligatorio il PiMus

Il PiMUS è obbligatorio per le seguenti tipologie di ponteggio:

- per i ponteggi metallici fissi, in tutti i casi, indipendentemente da dimensioni, complessità e necessità di progetto
- per gli impalcati o altre opere provvisorie costruite con elementi di ponteggi metallici fissi

- per i ponteggi realizzati con elementi in legno

Il PIMUS non deve essere redatto per la realizzazione di opere provvisorie diverse dai ponteggi, quali:

- ponti su ruote (trabattelli)
- ponti su cavalletti
- parapetti
- ecc.